Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 134 del 3 Marzo 2020

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 2 marzo 2020, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.33 della Società A.S.D. FILOGASO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 123 del 07.02.2020 (squalifica calciatore GALATI Antonio fino al 31/12/2022, con la precisazione che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il delegato della società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

che il Giudice Sportivo, dopo aver letto gli atti della gara ASD Filogaso – Real Pizzo, ha squalificato il calciatore della società ASD Filogaso, Antonio Galati (nato il 21.09.2001) fino al 31.12.2022 per aver tenuto lo stesso una condotta violenta nei confronti del direttore di gara, avendolo colpito con un calcio al ginocchio.
La società ASD Filogaso ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta contestando integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara.
Nella seduta del 24.02.2020, la Corte, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine in ordine alla posizione del calciatore Galati, disponeva la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 02 marzo 2020, in diversa composizione.

L'arbitro, sentito a chiarimenti nella seduta odierna, ha confermato il contenuto del referto.
Pertanto risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, in considerazione che il referto arbitrale costituisce prova privilegiata.
Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità e alle modalità dei fatti ascritti e, pertanto, appare conforme a giustizia la riduzione della stessa.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GALATI Antonio fino al 30.6.2021 e dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della Società reclamante.
Conferma le misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva**.**

RECLAMO n. 37 della Società U.S.D. AFRICO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 126 del 13.02.2020 (ripetizione della gara *Ludos Ravagnese Calcio – Africo del 08.02.2020, Campionato Promozione*).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo, l'integrazione e le controdeduzioni;
sentiti l'avv. Versace Domenico in qualità di Presidente della società reclamante e l'avv. Franzò Loris Antonino in difesa della Società soccombente;

RILEVA

la Società Africo ricorre avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione della gara disputatasi in data 8.2.2020 fra la Ludos Ravagnese Calcio e l'Africo, sostenendo la sussistenza delle condizioni per far luogo al provvedimento di sospensione da parte del direttore di gara, a causa del comportamento posto in essere dall'allenatore, dirigenti e calciatori della Società ospitante.
In subordine chiede che, in caso di conferma del provvedimento del primo giudice, la gara riprenda dal momento in cui è stata interrrotta.
La Società Ravagnese ha concluso per il rigetto del reclamo, evidenziando, fra l'altro, l'anomalia dell'intera procedura, posto che il direttore di gara, dopo aver redatto e inoltrato il suo referto, in base al quale il Giudice Sportivo ha assunto la decisione qui reclamata, ha ritenuto (dopo che la decisione del primo giudice era stata già assunta e resa nota a mezzo stampa) di inoltrare un supplemento di referto, con cui dettagliava i fatti avvenuti, aggravando la posizione dell'allenatore Aquilino Giuseppe.
Ritiene la Corte che, anche considerando il contenuto del referto integrativo trasmesso in un secondo tempo dal Direttore di gara, non sussistevano, nella specie, le condizioni per fare luogo alla sospensione della gara, per le motivazioni correttamente evidenziate dal Giudice Sportivo.
Invero, al di là del contenuto e dell'intensità delle minacce rivolte all'arbitro, in nessun momento della gara è stata in pericolo, nemmeno potenzialmente, l'incolumità della terna arbitrale, né si rinvengono situazioni tali da integrare un condizionamento psicologico tale da impedirne la conduzione in piena indipendenza.
Devesi, peraltro, evidenziare, come già rilevato dal primo giudice, che erano presenti le forze dell'ordine, le quali non avevano motivo di intervenire.
La decisione del primo giudice deve quindi essere confermata.
Infondata è, poi, la domanda proposta in via gradita dalla Società Africo, di riprendere la gara dal momento della sospensione e nelle condizioni esistenti a quel momento.
Invero ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del Regolamento L.N.D. e 10, 5° comma, C.G.S., la prosecuzione della gara per i minuti residui dal momento della sospensione è ammissibile solo quando si siano verificati fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici.
E non è questa la fattispecie in esame.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e conferma la ripetizione della gara Ludos Ravagnese Calcio – Africo del 08.02.2020, Campionato Promozione;
dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva;
rimette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale in sede per gli adempimenti di competenza.

RECLAMO n. 38 della Società A.S.D. SC ALESSANDRO ROSINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 SGS del 13.02.2020 (ripetizione della gara *Alessandro Rosina – Xerox Chianello DLF Paola del 08.02.2020, Campionato Under 17 Regionale*).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il Giudice di primo grado ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe per errore tecnico da parte dell'arbitro, il quale ha dichiarato di aver ammonito per la seconda volta il calciatore Plastina Roberto della società Xerox Chianello DLF Paola e di non averlo espulso.
La società reclamante, che è stata danneggiata dall'episodio suddetto, ha rilevato che il fatto non ha influito sull'andamento della gara che si è conclusa sul risultato di 2-0 in suo favore e, pertanto, chiede la revoca del provvedimento impugnato e la conferma del risultato raggiunto sul campo.
La corte ritiene che, sebbene il regolamento preveda la possibilità di ordinare la ripetizione della gara per errore tecnico dell'arbitro, nel caso di specie l'organo giudicante deve valutare l'effettiva incidenza che l'episodio può avere avuto sullo svolgimento della stessa, a norma dell'art.10 C.G.S. comma 5.
In questo caso, dell'errore dell'arbitro è stata teoricamente svantaggiata proprio la reclamante, che avrebbe potuto disputare buona parte della gara in superiorità numerica, e che nonostante ciò ha vinto ugualmente la gara per 2-0.
Per tale motivo, l'episodio non ha avuto alcuna sostanziale incidenza sul regolare svolgimento della gara.

PQM

annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato, relativamente alla ripetizione della gara SC Alessandro Rosina – Xerox Chianello DLF Paola del 08.02.2020, Campionato Under 17 Regionale, e conferma per l'effetto il risultato conseguito sul campo di 2-0 a favore della Società SC Alessandro Rosina;
dispone accreditarsi il contributo versato sul conto della Società reclamante;
rimette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi